

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 356  
a iniziativa dei Consiglieri Bisonni, Pergolesi, Giorgini, Marcozzi

“Norme in materia di impianti 5G.  
Modifica alla legge regionale 30 marzo 2017, n. 12  
(Disciplina regionale in materia di impianti radioelettrici ai fini della tutela ambientale  
e sanitaria della popolazione)”

Signori Consiglieri,

La legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) attribuisce alle Regioni specifiche competenze in merito al rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti radioelettrici, difatti il comma 1, lettera c), dell'articolo 8 (Competenze delle regioni, delle province e dei comuni) recita: “1. Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei limiti d'esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità nonché dei criteri e delle modalità fissati dallo Stato, fatte salve le competenze dello Stato e delle autorità indipendenti: .... c) le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti di cui al presente articolo, in conformità a criteri di semplificazione amministrativa, tenendo conto dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici preesistenti;”.

Il comma 2 dello stesso articolo poi aggiunge che: “2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere a) e c), le regioni si attengono ai principi relativi alla tutela della salute pubblica, alla compatibilità ambientale ed alle esigenze di tutela dell'ambiente e del paesaggio.”.

È dunque evidente che le modalità di rilascio delle autorizzazioni non solo sono di competenza regionale ma che tale funzione debba essere esercitata tenendo in considerazione la salute pubblica, la compatibilità ambientale e la tutela dell'ambiente e del paesaggio.

La Regione Marche ha disciplinato tale competenza con la legge regionale 30 marzo 2017, n. 12 (Disciplina regionale in materia di impianti radioelettrici ai fini della tutela ambientale e sanitaria della popolazione).

Il 18 febbraio 2020 il Consiglio regionale ha approvato la mozione n. 569 concernente: “Sperimentazione 5G e potenziali rischi per l'uomo” , che recita: “a disporre che l'ARPAM prima del rilascio di pareri, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 30 marzo 2017, n. 12, su installazioni con tecnologia 5G, acquisisca preventivamente i pareri delle autorità sanitarie competenti in materia, relativamente ai possibili rischi per la salute della popolazione esposta”.

Per dare seguito a tale impegno è necessaria una modifica della legge regionale 30 marzo 2017, n. 12, modifica che può avvenire per iniziativa della Giunta.

Considerato l'avvicinarsi della scadenza della legislatura, al fine di facilitare il recepimento della mozione, si propone di realizzare tale modifica normativa con atto del Consiglio regionale.

La proposta si compone di due soli articoli.

L'articolo 1 dispone l'acquisizione del parere delle autorità sanitarie competenti in materia.

L'articolo 2 stabilisce l'invarianza finanziaria.